

Mozione per la revoca dell'incarico di Direttore generale del Consorzio industriale Valle del Biferno, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2004.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che

Con Delibera n. 15 del 2.2.2024, il Comitato Direttivo del Consorzio industriale Valle del Biferno (Cosib) ha revocato l'incarico di Direttore generale del Cosib all'avv. Stefania Calabretta, dipendente dell'Ente dal 16.3.1997, nominata con delibera del Comitato Direttivo n. 83 del 10.5.2013 direttore generale f.f. del Consorzio e con successiva delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 12.4.2018 direttore generale del Consorzio a tempo indeterminato;

con lo stesso atto il Comitato ha stabilito di assegnare l'avv. Stefania Calabretta alla funzione di dirigente del servizio amministrativo e legale, conservandole l'attuale trattamento economico in godimento;

Con successiva Delibera n. 16 del 2.2.2024, il Comitato Direttivo del Cosib ha nominato l'avv. Nicola Del Re Direttore Generale del Consorzio;

il suddetto atto non riporta nessuna motivazione, né l'indicazioni di procedure selettive e/o idoneative e/o meritocratiche preordinate alla designazione, né i requisiti posseduti dal nominato;

Letto

L'art. 24 - *Direttore Generale* – dello Statuto del Cosib, ai sensi del quale *"Il Direttore Generale del Consorzio è nominato dal Comitato Direttivo nell'ambito del personale di ruolo con qualifica dirigenziale oppure con incarico, con contratto a tempo determinato non superiore alla durata dell'Organo, tra persone esterne in possesso di documentati requisiti di professionalità o di ruolo per mansioni acquisite presso aziende od enti pubblici".*

considerato che

sebbene il nominato non appartenga al “personale di ruolo con qualifica dirigenziale” dell'Ente, il provvedimento di nomina non indica alcun riferimento idoneo a comprovarne il possesso “di documentati requisiti di professionalità o di ruolo per mansioni acquisite presso aziende od enti pubblici”, né alcuna forma di procedura selettiva e/o meritocratica;

relativamente ai presupposti legittimanti il conferimento di incarichi esterni, la giurisprudenza sia amministrativa sia contabile è univoca nel ritenere che debbano ricorrere esigenze eccezionali ben delimitate, per le quali si renda necessario l'impiego di capacità professionali e conoscenze tecniche altamente qualificate e specialistiche, non rinvenibili tra le risorse interne e che, in ogni caso, possano essere soddisfatte soltanto mediante il conferimento di incarichi preceduti da procedure pubbliche comparative (cfr. Corte dei Conti, sez. giurisdizionale del Piemonte, sentenza n. 106/2022);

Letto, ancora,

L'art. 26 - *Incompatibilità e responsabilità* – dello Statuto consortile, ai sensi del quale “Al Direttore Generale, ai dirigenti ed al personale dipendente è vietato l'esercizio di altro impiego, professione o attività imprenditoriale, nonché ogni altro incarico presso enti, aziende pubbliche o private in assenza di esplicita autorizzazione preventiva del Comitato Direttivo. Non possono essere nominati Direttore Generale, dirigente o dipendente del Consorzio i consiglieri o gli amministratori degli enti partecipanti”;

viceversa, dal sito internet del Comune di Petacciato risulta che lo stesso ricopra o abbia ricoperto l'incarico di Assessore (https://www.comune.petacciato.cb.it/it/organizational_unit/2276), ignorandosi se detenga ancora la suddetta carica ovvero se si sia dimesso, e, nel caso, quando e per quale ragione;

Letto

L'art. 7 - Competenze della Giunta regionale – della L.R. 8/2004, ai sensi del quale “1. La Giunta regionale, dopo idonea diffida, provvede a sciogliere gli organi di amministrazione dei Consorzi nelle ipotesi di:

a) grave e perdurante dissesto economico e finanziario del Consorzio;

b) impossibilità degli organi consortili ad operare;

c) gravi irregolarità della gestione;

d) stravolgimento dei fini istituzionali del Consorzio”;

rilevato che

la nomina di un Direttore generale esterno, pur in presenza di una figura interna di Direttore generale a tempo indeterminato, del quale oltretutto si ignorano i requisiti e l'eventuale sussistenza di causa di incompatibilità (stante la carica di assessore del Comune di Petacciato tutt'ora risultante dal sito web dell'ente), rischia di configurare una nomina politica di dubbia legittimità ed altrettanto dubbia opportunità politica, sussumibile nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 7, co. 1, lett. c) o d) della L.R. 8/2004;

IMPEGNA


IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

previa verifica di quanto sopra esposto e, in particolare, del cv presentato dal professionista nominato, a provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. 8/2004, a formalizzare idonea diffida al Comitato direttivo del Cosib sollecitando la revoca della delibera n. 16/2024 di nomina del Direttore Generale, atteso che la stessa nomina è avvenuta in assenza di motivazione circa i requisiti indefettibilmente richiesti dall'art. 24 dello Statuto consortile, con rilevante quanto probabilmente non necessario esborso di denaro pubblico, nei confronti di amministratore di ente partecipante in condizione di potenziale incompatibilità ai sensi dell'art. 26 dello Statuto;

per l'effetto, per il caso di inerzia da parte del Comitato, a procedere senza esitazione, ai sensi del citato art. 7, allo scioglimento degli organi di amministrazione del Cosib.

Campobasso, 5 febbraio 2024

PRIMO FIRMATARIO.

 (ROMANO)

I Consiglieri regionali

 (GRECO)

 (ROMANO)



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Protocollo Interno N. 842/2024 del 07-02-2024
Doc. Principale - Copia Documento